



Comune di Crema

Settore Personale e Organizzazione

Determinazione n. 00717 del 01/07/2014
N. Prog. 995

Oggetto: PROROGA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004, PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DI UN DIP. PRESSO COMUNE DI SERGNANO.

IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione

VISTA la richiesta del 12.06.2014 (PG. n. 15662) del Sindaco del Comune di Sergnano di prorogare l'autorizzazione al dipendente Ficarelli Mario, Responsabile dei Servizi Finanziari, pianificazione strategica e controllo e Bilancio Consolidato del Comune di Crema, a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Sergnano, per n. 12 ore settimanali in aggiunta all'orario di lavoro a tempo pieno presso il Comune di Crema;

PREMESSO che il dipendente Ficarelli Mario in data 22.01.2014 era stato autorizzato dal Comune di Crema, a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Sergnano per n. 12 ore settimanali dal 23.01.2014 al 30.06.2014;

PREMESSO che il Comune di Sergnano con Delibera G.C. n. 2 del 22.01.2014 ha approvato la collaborazione con il Comune di Crema, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 311/2004, per lo svolgimento dell'attività lavorativa del dott. Ficarelli Mario per il periodo di cui sopra;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che dispone che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- l'art. 92, comma 1 del Dlgs 267/2000 che prevede che *"Gli enti locali possono costruire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"*;
- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 12.5.2005 che evidenzia la necessità che *"gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro". Su questo piano è preminente il ruolo dell'ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi"*;
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali –Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, che alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1- comma 557 –della legge 311/2004;

VISTE la deliberazione della Corte dei Conti, sez Veneto 17/2008, e la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia n. 23/2009 da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004:

- *“ Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza”*
- *“ In merito, poi, alla necessità o meno di stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza.*
- *Le modalità operative dell'utilizzo potranno essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;*

VISTO che non esistono cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto o situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse con le attività di istituto svolte dal dipendente Ficarelli Mario;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare l'attività lavorativa del dipendente Ficarelli Mario, Responsabile dei Servizi Finanziari, pianificazione strategica e controllo e Bilancio Consolidato del Comune di Crema (cat. D1 pos. Economica D4) , a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Sergnano, per n. 12 ore settimanali, dal 01/04/2014 al 31.10.2014, in aggiunta all'orario di lavoro a tempo pieno presso il Comune di Crema, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004;
- 2) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Sergnano.

01/07/2014

Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo